

17/01/2017
ore 1109
Aff. Int.
SA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00001527/A0100C-04 17/01/17 CR

13:17 17 Gen 17 A00100C 002017

CL 02-18 02/384/2017AX

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

MOZIONE N° 78

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

**OGGETTO: VENDITA CASE ATC A PROFUGHI ITALIANI: LA REGIONE ASCOLTI
L'ASSOCIAZIONE ESULI.**

Il Consiglio Regionale

PREMESSO CHE:

L'alienazione degli alloggi di edilizia sociale ai profughi italiani è regolamentata dalla seguente legge di riferimento:

- Legge 24 dicembre 1993, n. 560/93, art.1 comma 24

La legge è chiarita nell'applicazione dalle seguenti disposizioni integrative ancora in vigore:

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1999
- Legge 23 dicembre 2000 n.388, Art. 45
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 21 febbraio 2002
- Sentenza Consiglio di Stato n. 1176/2005

È confermata con:

- Legge Regionale 20 settembre 2011, n.17, votato all'unanimità dal Consiglio Regionale

E' ribadita nella sua validità con:

- Sentenza Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27662: Cessione di alloggio popolare ed economico in proprietà

CONSIDERATO CHE:

Il 26 gennaio 2016, dopo oltre 4 anni dall'entra in vigore della Legge Regionale, dopo 23 anni dalla legge originaria 560/93, l'ATC è stata costretta a deliberare le vendite.

Il Presidente Mazzù ha ricordato: “il processo di resistenza creativa e anche propositiva messa in atto da ATC sulla vicenda oggetto di delibera”, richiamando “il parere vincolante e pressante” della Regione e, in relazione agli alloggi da vendere, ha raccomandato “un controllo puntuale e preciso sui singoli casi”.

Le domande di acquisto erano 250, ma in delibera sono diventate 245.

Sono state accolte 190 domande e scartate, nella prima fase istruttoria, n. 55/60 domande.

Dopo quasi un anno dalla delibera l' ATC ha venduto solo una ventina di alloggi del quartiere 30°.

Ai 165 profughi, che non risiedono nel c.d. Quartiere 30, è stata inviata una lettera interlocutoria, datata 6 aprile 2016, firmata dal Presidente Mazzù, che rende nota la “futura” volontà di vendere, facendo presente che: “ATC sta procedendo all’istruttoria della domanda da Ella presentata al fine di verificare la possidenza dei requisiti di legge, il calcolo del valore di vendita e procedere all’offerta prezzo alloggio.

Viene anche rappresentato che: “non siamo in grado di anticipare la data dell’atto sia in ragione dei tempi necessari per l’istruttoria di cui sopra, sia in ragione delle priorità fissate dagli obiettivi aziendali”.

Dunque, nonostante che la lunga fase istruttoria sia già stata definita e conclusa nel gennaio 2014, la procedura adottata dall’ATC nel 2016 prevede, invece, ancora istruttorie e verifiche, in linea con direttive che raccomandano “un controllo puntuale e preciso sui singoli casi”.

Di questo passo serviranno almeno 10 anni.

Le 55/60 domande inoltrate nel settembre 2011 e non accolte in prima presentazione attendono ancora, dopo oltre 6 anni, una risposta sulla mancata inclusione nelle vendite.

TENUTO CONTO CHE:

I profughi istriani, giuliani, dalmati riuniti nell’ANVGD hanno già rappresentato ad ATC che il metodo di vendita degli alloggi in oggetto non soddisfa i requisiti di uguaglianza e imparzialità dell’azione amministrativa nei confronti dei profughi aventi diritto e degli eredi, discriminandoli anche dal punto di vista economico; che agli eredi dei profughi non è arrivata alcuna comunicazione circa la possibilità di acquisto degli alloggi assegnati agli originari danti causa.

IMPEGNA

La Giunta regionale a pervenire ad una bonaria negoziazione con ANGVD al fine di risolvere le vertenze menzionate, recependo anzitutto le seguenti proposte:

1. emanare un Regolamento Regionale applicativo semplice e non interpretabile da ATC. Il Regolamento dovrebbe obbligare ATC a trasmettere, nello stesso momento, a tutti gli aventi diritto, la lettera con il prezzo di cessione e il pagamento delle spese amministrative e tecniche da pagare immediatamente con bonifico.

In subordine, esercitare il suo potere sostitutivo, come previsto dall' art. 41 della Legge Regionale 2010 n. 3, adottando direttamente gli atti o provvedimenti di vendita;

2. riaprire i termini della domanda di acquisto affinché anche gli eredi non ancora a conoscenza dei propri diritti, a causa della mancata comunicazione ATC, possano fare regolare domanda di acquisto;
3. Nominare una Commissione composta da un funzionario della Regione, un funzionario ATC ed un Rappresentante dei profughi per valutare con urgenza le domande non accolte nel 2012 e definire i casi in cui ATC esprime dubbi.

PRIMO FIRMATARIO: MAURIZIO MARRONE

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato in conformità al
provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali n. 243
del 15 maggio 2014)